APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

# Art. 12

Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della Cassa di riserva della Legione di Milano.

Versione in vigore dal 10 luglio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso |
| Estremi | Legge 29 maggio 1954, n. 325 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-il-governo-ministro-per-le-finanze-1954/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it